



ASSINDUSTRIA
VENETOCENTRO
IMPRENDITORI PADOVA TREVISO

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Dicembre 2022

LA GESTIONE DEI RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

1. Aspetti generali

L'attività di manutenzione, in linea generale, prevede la presenza di due soggetti, un primo soggetto (**committente**) che commissiona l'attività da eseguire, ed un secondo (**manutentore**) che esegue materialmente l'attività.

Inquadrando questo rapporto nell'ambito della disciplina relativa alla gestione dei rifiuti, in primo luogo va evidenziato quanto disposto dall'art. 183, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 152/2006 che definisce il "produttore di rifiuti" come «*il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) ...*». Applicando questa definizione all'attività di manutenzione possiamo individuare il manutentore quale **produttore materiale** del rifiuto e colui che ha la responsabilità della sua corretta gestione e dei relativi adempimenti ed il committente quale **produttore giuridico** del rifiuto (in quanto è a lui che è riferibile l'attività dalla quale deriva la produzione dei rifiuti) che ha sostanzialmente un compito di vigilanza.

Al fine di rendere chiaro il rapporto fra i due soggetti ed individuare i compiti e le responsabilità di ciascuno è opportuno che nella documentazione che regola il rapporto fra i due soggetti sia prevista, tra le altre cose, anche una parte dedicata alla gestione dei rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione nella quale indicare i rispettivi adempimenti (per quanto riguarda il committente, in virtù dell'onere di vigilanza posto a suo carico, appare necessario quanto meno accertare la corretta iscrizione all'Albo gestori ambientali del soggetto che provvederà al trasporto dei rifiuti, il possesso delle idonee autorizzazioni da parte dei soggetti destinatari dei rifiuti, inoltre farsi recapitare una copia della quarta copia del formulario di trasporto dei rifiuti).

2. Individuazione del luogo di produzione dei rifiuti da manutenzione

Nella normalità delle situazioni la gestione dei rifiuti da parte del produttore degli stessi avviene "nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti" e quindi nel sito ove si è svolta l'attività di impresa che ha comportato la produzione dei rifiuti (conseguentemente gli adempimenti previsti, tenuta del registro di carico e scarico, formulario di trasporto e mud fanno riferimento a tale "luogo").

Peraltro, considerata la particolarità dell'attività di manutenzione, che si caratterizza per il fatto che si svolge in luoghi diversi dalla sede del manutentore e che questo opera presso terzi, il d.lgs. n. 152/2006 all'art. 193, comma 19, prevede che «*i rifiuti derivanti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. ...*».

Ne deriva pertanto che gli adempimenti del manutentore, tranne che per il trasporto dei rifiuti, troveranno applicazione in tale luogo (registro di carico e scarico, nei casi in cui previsto, deposito temporaneo e mud).

In merito a tale aspetto, va ricordato anche l'art. 230, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 che con riferimento alle attività di "manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi" prevede che il luogo di produzione dei rifiuti «*può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentrazione dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento*».

In sostanza, quindi, in questi casi, espressamente disciplinati, si considera come luogo di produzione dei rifiuti un luogo diverso da quello in cui il soggetto ha svolto la propria attività ed ha prodotto materialmente i rifiuti.

3. Il trasporto del rifiuto da manutenzione

Il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione effettivo ad una successiva destinazione, che può essere un impianto autorizzato di recupero/smaltimento di rifiuti o "l'unità locale, sede o domicilio" del soggetto che ha svolto l'attività di manutenzione, può essere effettuato esclusivamente da soggetti iscritti all'Albo gestori ambientali. Tale obbligo vale sia nel caso in cui trasporto sia effettuato da un soggetto terzo sia nel caso in cui sia effettuato dallo stesso manutentore.

Pertanto, per effettuare il trasporto dei rifiuti prodotti dalla propria attività l'impresa di manutenzione si dovrà iscrivere (e dovrà iscrivere anche i propri mezzi) nella categoria dell'Albo appropriata (categoria 2-bis o 5).

4. Deposito temporaneo

In considerazione di quanto previsto dall'art. 193, comma 19, del d.lgs. n. 152/2006 e cioè che «*i rifiuti derivanti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. ...*», il deposito temporaneo prima della raccolta, così come regolato dall'art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006, avviene presso "l'unità locale, sede o domicilio" del soggetto che ha svolto l'attività di manutenzione e non nel luogo di produzione effettiva dei rifiuti.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni previste dal sopracitato art. 185-bis, comma 2 e cioè:

«*a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 (il regolamento citato nella*

norma concerne gli “inquinanti organici persistenti” ed è stato abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2019/1021), e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

- b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- c) i rifiuti sono raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- d) nel rispetto delle norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze pericolose.»

5. Adempimenti per il produttore del rifiuto

Per quanto riguarda gli aspetti relativi agli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa, sono posti a carico del manutentore, in quanto produttore materiale dei rifiuti, gli obblighi relativi alla tenuta del registro di carico e scarico, nei casi normativamente previsti, al formulario di identificazione del rifiuto ed eventualmente al mud, sempre nei casi disciplinati dalla normativa.

5.1 Registro di carico e scarico

L’art. 190, comma 1, individua tra i soggetti obbligati alla tenuta del **registro di carico e scarico** le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. n. 152/2006 (rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali, artigianali e i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).

Ne consegue che le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito delle attività di servizio, come ad esempio le attività di manutenzione, non sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico, mentre sono sempre obbligati a tale adempimento nel caso di produzione di rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui l’impresa di manutenzione sia obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico, questo va tenuto presso “l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività”, che, come si visto al paragrafo 2, viene considerato il luogo di produzione dei rifiuti.

In considerazione di quanto sopra, in sede di compilazione del registro di carico e scarico, si consiglia di indicare alla quarta colonna del registro in corrispondenza del campo “Luogo di Produzione e Attività di provenienza del rifiuto”, l’indirizzo del luogo effettivo di produzione del rifiuto.

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/>	Caratteristiche del Rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto	Annotazioni
del _____ N. _____ Formulario _____ N. _____ del _____ Rif. operazioni di carico _____ N. _____	a) Codice (*) b) Descrizione c) Stato fisico d) Classi di pericolosità e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. Litri Metri cubi	Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	

5.2 MUD

Nel caso in cui siano prodotti rifiuti pericolosi, l’impresa che svolge l’attività di manutenzione è tenuta alla presentazione, di norma entro il 30 aprile di ogni anno, **della comunicazione annuale dei rifiuti-Mud** (art. 189 del del d.lgs. n. 152/2006), secondo le modalità indicate negli appositi decreti che disciplinano tale modulistica.

5.3 Formulario di identificazione (FIR)

Il formulario di identificazione deve essere sempre compilato (e conservato), secondo le indicazioni dettate dall’art. 193 del d.lgs. n. 152/2006, qualunque sia il soggetto autorizzato che svolge l’attività di trasporto, sia nel caso di trasporto dei rifiuti da manutenzione dal luogo di effettiva produzione alla “unità locale, sede o domicilio” del manutentore, sia nel caso di trasporto dal luogo di effettiva produzione all’impianto autorizzato di recupero/smaltimento, sia nel caso di trasporto dalla “unità locale, sede o domicilio” del manutentore all’impianto autorizzato di recupero/smaltimento.

In merito agli aspetti relativi al trasporto dei rifiuti da attività di manutenzione si segnala che il Ministero della transizione ecologica con circolare n. 51657 del 14/5/2021, ha specificato che il manutentore può trasportare i rifiuti dal luogo di effettiva produzione alla “unità locale, sede o domicilio” del manutentore. Per poter effettuare questo trasporto il manutentore deve ottenere l’iscrizione all’Albo gestori ambientali nella categoria appropriata (si veda art. 212 del d.lgs.

152 del 2006) e il rifiuto deve essere accompagnato dall'apposito formulario di identificazione fino al suo arrivo alla sede del manutentore.

Per quanto riguarda la compilazione del formulario di identificazione che accompagna il rifiuto dal luogo di effettiva produzione alla "unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività" del manutentore appare opportuno procedere secondo le indicazioni che si riportano nel modulo esemplificativo sottostante.

FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO Serie e Numero: del .../.../....
(DL n. 22 del 05/02/97 art. 15) Numero registro:

(1) **Produttore/Detentore:** **manutentore**

unità locale: ... **indirizzo del luogo di effettiva produzione**

C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../....

(2) **Destinatario:** **manutentore**

Luogo di destinazione: ... **sede del manutentore**

C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../....

(3) **Trasportatore del rifiuto:** ... **manutentore**

C. fisc.: N. Aut/Albo: del .../.../.... **(indicare gli estremi dell'iscrizione all'Albo del manutentore....)**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (..) di

Annotazioni: trasporto di rifiuti da attività di manutenzione dal luogo di effettiva produzione alla sede del manutentore, art. 193, comma 19, d.lgs. n. 152/2006

(4) **Caratteristiche del rifiuto:** Descrizione:

Codice Europeo:/.....

Stato fisico: [1] [2] [3] [4]

Caratteristiche di pericolo:

N. Colli/contenitori: [recupero/smaltimento]

(5) **Rifiuto destinato a:** [recupero/smaltimento]

Caratteristiche chimico/fisiche:

(6) **Quantità:** (-) Kg o litri (P. Lordo: Tara:)

(-) Peso da verificarsi a destino.

(7) **Percorso (se diverso dal più breve):**

(8) **Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:** (Sì) (NO)

(9) **Firme:**

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE:

FIRMA DEL TRASPORTATORE:

(10) **Cognome e nome del conducente** Targa automezzo:

Targa rimorchio:

Data/ora inizio trasporto: del .../.../....

(11) **Riservato al destinatario**

Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero

(-) accettato per la seguente quantità (kg o litri):

(-) respinto per le seguenti motivazioni:

Data FIRMA DEL DESTINATARIO: